

D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER LA REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE IN MATERIA DI USO DELLA LINGUA TEDESCA E DELLA LINGUA LADINA NEI RAPPORTI DEI CITTADINI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

G.U. 8 maggio 1989, n. 105

B.U. 19 settembre 1989, n. 41, suppl. ord. n. 4

CAPO I

Campo di applicazione

Art. 1

Il presente decreto disciplina, in attuazione delle norme contenute nel titolo XI dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso della lingua tedesca. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato: a) nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima; b) nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari situati nella provincia di Bolzano; c) nei rapporti con la corte d'appello, la corte di assise d'appello, la sezione della corte d'appello per i minorenni, la procura generale presso la corte d'appello, il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e l'ufficio di sorveglianza, il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nonché con ogni altro ufficio giudiziario e organo giurisdizionale ordinario, amministrativo o tributario, con sede in provincia di Trento ma con competenza anche in provincia di Bolzano; d) nell'attività svolta nei rapporti interni dal personale degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nelle lettere a), b) e c); e) nei rapporti esterni con organi, uffici, enti e reparti degli ordinamenti di tipo militare, aventi sede in provincia di Bolzano o in provincia di Trento ma con competenza anche nella provincia di Bolzano; f) negli atti pubblici, notarili ed equiparati. Anche per le forze di polizia che fanno parte delle Forze armate e per il personale della Polizia di Stato che è soggetto ad ordinamenti di tipo militare, la lingua soggiace alle disposizioni del presente decreto in tutti i casi in cui vengono compiuti atti che riguardano l'attività di polizia in genere, ovvero sono destinati ad avviare un'azione penale o comunque provocano una sanzione.

Art. 2

1) - Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiano e tedesco secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tale fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati. Nei formulari degli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesco. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nella società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o

assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda di cui al capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II

Disposizioni generali

Art. 3

Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.

Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Art. 4

A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità dei cittadini, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalità dei cittadini, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;

c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.

Art. 5

Gli atti e i provvedimenti per i quali è prescritta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, emanati dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché dalle persone fisiche o giuridiche, dalle società, dalle associazioni, dalle fondazioni, dai comitati e dai soggetti in genere, residenti o aventi sede nella provincia di Bolzano, devono essere pubblicati nelle due lingue nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Degli atti e dei provvedimenti amministrativi, diversi dai regolamenti, delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici aventi sede fuori della regione, che interessano la provincia di Bolzano, viene data notizia con avviso in lingua tedesca inserito nello stesso numero della Gazzetta Ufficiale nel quale è pubblicato l'atto nel testo italiano.

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia cura la pubblicazione dell'avviso su richiesta della Provincia di Bolzano, la quale fornisce il testo dell'avviso stesso in lingua tedesca con la tempestività necessaria ad assicurare la regolare pubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale.

L'esame degli atti in pubblicazione, ai fini di cui ai commi 2 e 3, è compiuto presso l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti da un incaricato della Provincia di Bolzano secondo modalità da concordare tra la Provincia stessa ed il Ministero di grazia e giustizia.

La pubblicazione integrale in lingua tedesca degli atti e dei provvedimenti dei quali è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ferma la loro entrata in vigore.

Sono eseguite nelle due lingue le pubblicazioni nel fascicolo regionale del bollettino ufficiale delle società per azioni o in altri casi di pubblicazione prescritta da leggi o regolamenti in analoghi bollettini o fogli ufficiali a carattere regionale o provinciale, ovvero nel Bollettino Ufficiale della Regione ove manchino edizioni locali di bollettini a carattere nazionale, i quali, comunque, dovranno dare notizia dell'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La redazione nelle due lingue degli atti o dei provvedimenti, ai fini delle pubblicazioni indicate nei commi 1 e 6, è effettuata a cura degli organi, degli uffici, dei concessionari o dei soggetti tenuti alla pubblicazione. Le spese, dovute dai soggetti privati per le pubblicazioni previste dal presente articolo, non possono essere superiori a quelle richieste per la pubblicazione in una sola lingua.

Art. 6

Una commissione paritetica costituita con decreto del Commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso Commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla Giunta provinciale:

a) determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;

b) cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.

Il relativo testo viene trasmesso al Commissario del Governo e alla Giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di sei mesi senza osservazioni, il testo si intende approvato. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

La commissione determina le modalità per l'assolvimento dei suoi compiti e può proporre alla Provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla Provincia di Bolzano.

Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della Provincia, che viene corrisposto dalla Provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.

CAPO III

Rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e con i concessionari di servizi di pubblico interesse

Art. 7

Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 i quali ricevono istanze, domande, denunce o dichiarazioni sono tenuti a formulare gli atti e i provvedimenti e ad eseguire le prescritte comunicazioni o notificazioni nella lingua usata dal richiedente, denunciante o dichiarante ove questo ne sia il destinatario.

Qualora l'istanza, la domanda, la denuncia e la dichiarazione siano formulate oralmente e non verbalizzate deve essere attestata la lingua usata dal richiedente salvo che la risposta sia immediata.

Per gli atti o i provvedimenti da emettere, comunicare o notificare a loro iniziativa, gli organi, gli uffici ed i concessionari di cui al comma 1, usano la lingua presunta del destinatario, adeguandosi, in ogni caso, nei rapporti orali, alla lingua usata dall'interlocutore.

Gli organi, gli uffici ed i concessionari, di cui al comma 1, che nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività di istituto sono tenuti a trasmettere, comunicare o notificare gli atti o i provvedimenti da essi emessi in lingua tedesca, ad amministrazioni o enti pubblici situati in altre province dello Stato, devono provvedere a loro cura e spese alla traduzione in lingua italiana degli atti o provvedimenti medesimi.

Art. 8

I cittadini della provincia di Bolzano possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7. L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita. Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.

L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente. L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica. L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.

In caso di infondatezza della eccezione l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.

Art. 9

Nei casi previsti dall'art. 8 e sempre che l'organo, l'ufficio o il concessionario non abbia già accolto l'eccezione, l'interessato deve dimostrare l'appartenenza al gruppo linguistico mediante la produzione del certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

La produzione del certificato deve avvenire nel termine di dieci giorni di cui al comma 2 dell'art. 8.

Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 7 l'interessato è esentato dal fornire la prova di cui al comma 2 del presente articolo. In mancanza della tempestiva produzione del certificato la eccezione di nullità va rigettata, e l'atto continua a produrre i suoi effetti nella lingua in cui è stato redatto.

Art. 10

In caso di rigetto della eccezione di cui all'art. 8, l'interessato può ricorrere, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa al fine di fare pronunciare la nullità dell'atto, del provvedimento, della comunicazione o della notificazione per violazione, da parte dell'organo, dell'ufficio o del concessionario, delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9.

Il ricorso può essere proposto, anche verbalmente, davanti alla cancelleria della sezione che provvede a redigere il processo verbale; il presidente della sezione autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale sarà trattato il ricorso.

Il ricorso può essere proposto, con le stesse modalità, anche dai soggetti contemplati nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle condizioni ivi stabilite.

Il ricorso, con il pedissequo decreto, è comunicato almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo, all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonché all'istante.

Le parti possono stare in giudizio anche personalmente davanti alla sezione e possono presentare memorie non oltre i cinque giorni liberi prima dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, sentite le parti, se comparse. La sezione, quando pronuncia la nullità dell'atto impugnato, stabilisce anche d'ufficio se la nullità si estende a determinati atti connessi o conseguenti.

L'organo, l'ufficio o il concessionario provvede alla rinnovazione dell'atto annullato entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. La sezione, in ogni caso, condanna la parte soccombente alle spese di giudizio.

Gli atti del procedimento sono esenti da spese di ufficio, bollo, tasse e diritti di ogni specie. Le eccezioni sull'uso della lingua non possono essere proposte congiuntamente ad altri motivi di gravame.

Art. 11

Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, nonché dall'ultimo comma dell'art. 100 dello statuto per quanto attiene agli ordinamenti di tipo militare, il personale dipendente dagli organi, dagli uffici, dagli enti e dai concessionari indicati nell'art. 1 che abbiano sede nella provincia di Bolzano, ha facoltà di usare nello svolgimento delle rispettive funzioni e attività, compresi i corsi di addestramento che si svolgano nella regione TrentinoAlto Adige, la lingua italiana o tedesca e non gli può essere richiesto di effettuare traduzioni nell'altra lingua se non quando è prescritto da leggi o regolamenti.

La stessa facoltà spetta al personale dei contingenti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, limitatamente alle funzioni e attività destinate a produrre effetti nella provincia di Bolzano.

Gli atti e i provvedimenti relativi al rapporto di impiego o di lavoro del personale di cui al comma 1 sono redatti nelle lingue italiana e tedesca se emessi dagli organi, uffici, enti e concessionari indicati nell'art. 1 e redatti in lingua italiana e tradotti in lingua tedesca se emessi da amministrazioni o enti pubblici aventi sede fuori della regione quando l'interessato è appartenente al gruppo linguistico tedesco.

Art. 12

Agli uffici, enti e reparti militari o di tipo militare, aventi sede nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale con sede in Trento si applicano, nei rapporti esterni, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

A tal fine essi si avvalgono di proprio personale, compreso quello di leva, con adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca, e del personale amministrativo dei Ministeri di appartenenza.

CAPO IV

Rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali

Art. 13

Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

Art. 14

In caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia, l'autorità giudiziaria o l'organo di polizia, prima di procedere all'interrogatorio o ad altri atti processuali, è tenuto a chiedere all'arrestato o al fermato quale sia la sua lingua materna.

Fatto salvo il disposto dell'art. 32, l'interrogatorio ed ogni altro atto processuale si svolgono nella lingua dichiarata. Se l'arrestato o il fermato si rifiuta di rispondere, se ne dà atto nel verbale e si procede nella lingua presunta ai sensi dell'art. 15.

Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

Art. 15

Fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 14, l'autorità giudiziaria, che deve procedere alla formulazione di un atto processuale da comunicare o da notificare all'indiziato o all'imputato, usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico e ad altri elementi già acquisiti al processo.

L'imputato o l'indiziato, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del primo atto processuale, può contestare la lingua usata a norma del comma 1 da parte dell'organo giudiziario, con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo giudiziario precedente.

L'autorità giudiziaria, constatata l'eccezione e accertatane la regolarità, dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento siano tradotti e che gli atti successivi siano formati nella lingua dichiarata come materna dall'imputato o indiziato.

L'audizione dei testi è svolta nella lingua materna italiana o tedesca ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo. Gli interventi orali diretti alla risoluzione di questioni pregiudiziali o all'illustrazione delle difese indirizzati al giudice, svolti dai difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere svolti nella lingua italiana o tedesca e sono verbalizzati nella lingua del processo. La presenza in giudizio del querelante, del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda, appartenente a gruppo linguistico diverso da quello dell'imputato, non ha effetto sull'uso della lingua nel processo. Essi vengono sentiti nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.

Gli atti processuali posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono nulli ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

Art. 16

Fuori della ipotesi di flagranza di reato o di fermo di polizia, all'imputato che non abbia in precedenza contestato l'uso, da parte dell'organo procedente, della lingua presunta e che debba essere per la prima volta interrogato, il giudice rivolge la domanda prevista dall'art. 14 e procede all'interrogatorio a norma dello stesso articolo.

Gli atti precedenti formati in lingua diversa restano validi, salva la immediata traduzione della sola imputazione; gli atti successivi sono formati, a pena di nullità, nella lingua usata nell'interrogatorio.

Art. 17

L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche nel caso di esercizio della facoltà di non rispondere prevista dall'art. 78 del codice di procedura penale, può decidere che il processo prosegua nell'altra lingua con dichiarazione da lui sottoscritta, resa personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il suo difensore.

Tale dichiarazione può essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado. Parimenti essa può essere per una sola volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado. In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione non può essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo. In nessun caso essa può essere fatta durante il fermo di polizia.

La facoltà di cui al comma 1 può essere altresì esercitata:

- a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non sia stato ancora interrogato, mediante dichiarazione dell'imputato stesso fatta comunque pervenire al giudice fino a che non siano state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento;
- b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente alla proposizione dei motivi di opposizione.

A seguito della dichiarazione gli atti successivi vengono formulati nell'altra lingua a pena di nullità ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale.

La dichiarazione non determina alcuna interruzione dei termini processuali, né può causare ritardi nello svolgimento del processo. Essa non comporta, altresì, la traduzione d'ufficio degli atti precedenti.

Art. 18

Quando nel giudizio penale si procede contro più imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma degli artt. 14, 15 e 16, che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguono:

- a) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalità indicate negli artt. 14 e 16;
- b) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo;
- c) i testimoni, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna;
- d) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua;
- e) le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate;
- f) le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue;
- g) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate;
- h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue;
- i) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o più imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua.

Art. 19

Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.

A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli artt. 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.

Art. 20

Nel processo civile ciascuna parte ha facoltà di scegliere la lingua per la redazione dei rispettivi atti processuali. La lingua così prescelta rimane immutata per l'intero grado del giudizio.

Quando l'atto introduttivo e la comparsa di risposta sono redatti nella stessa lingua, il processo è monolingue. In caso contrario, il processo è bilingue, con traduzione degli atti e documenti a cura e spese dell'ufficio e con verbalizzazione contestuale nelle due lingue.

Gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca a richiesta del destinatario, che deve chiedere la traduzione a mezzo di ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della notifica. La traduzione degli atti e dei documenti è notificata entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per l'originale. I termini per gli adempimenti di legge decorrono dal giorno della notifica della traduzione. La traduzione è esente da bollo.

I testimoni vengono interrogati e rispondono nella loro madrelingua.

Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma terzo dell'art. 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella sua madrelingua.

Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.

Art. 21

Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice è tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'art. 7.

Il processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'amministrazione, producendo nella stessa udienza il certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

L'istruttore, verificata la fondatezza della eccezione, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova prima udienza di trattazione. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio è tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.

Art. 22

Le disposizioni degli artt. 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'art. 25 del codice di procedura civile, nonché nei giudizi di rimessione previsti dal codice di procedura penale.

Art. 23

Nei procedimenti davanti agli organi giurisdizionali amministrativi e tributari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 1 si osservano le disposizioni di cui agli artt. 13, 20 e 21, in quanto applicabili.

Art. 24

Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, icittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca

Art. 25

Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione.

Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione e quelli a cui si deve dare esecuzione fuori della regione devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura e spese dell'ufficio.

Art. 26

Gli atti compiuti dagli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano, su richiesta di autorità giudiziarie site fuori della provincia stessa, se redatti in lingua tedesca devono essere tradotti in lingua italiana a cura dell'organo richiesto.

Art. 27

Quando una sentenza o un altro provvedimento del giudice sono per legge soggetti a forme di pubblicità particolari, l'ufficio provvede a tale incombenza nelle due lingue.

Art. 28

Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

I cittadini residenti in provincia di Bolzano possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.

CAPO V

Uffici di stato civile, uffici tavolari ed atti notarili

Art. 29

Nella provincia di Bolzano gli atti dello stato civile e le iscrizioni eseguite negli uffici tavolari e catastali sono contestualmente formati, in doppio originale, in lingua italiana e tedesca.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, gli estratti di cui all'art. 184 dell'ordinamento dello stato civile ed i certificati relativi sono rilasciati nella lingua richiesta.

Art. 30

Nella provincia di Bolzano gli atti notarili in genere e quelli, ad essi equiparati, di qualunque contenuto e forma comprese le autentiche ed inclusi quelli soggetti a pubblicità, sono redatti a scelta delle parti in lingua italiana o in lingua tedesca.

Qualora le parti ne facciano richiesta, gli atti sono redatti in ambedue le lingue, uno di seguito all'altro oppure uno di fianco all'altro, e le sottoscrizioni sono apposte una volta sola in calce ai due testi.

I documenti di qualsiasi genere provenienti dall'estero e redatti in una delle due lingue italiana o tedesca, ove vengano allegati ad uno degli atti di cui al comma 1 non sono tradotti nell'altra lingua, salvo diversa volontà delle parti.

Gli atti redatti nella sola lingua tedesca dei quali deve essere fatto uso in altre parti del territorio nazionale e fuori del campo di applicazione dell'art. 1 sono accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, dichiarata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato a ricevere gli atti stessi.

Art. 31

Per ottenere l'assegnazione di una sede nella provincia di Bolzano al notaio è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

CAPO VI

Disposizioni varie

Art. 32

I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.

Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana.

Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine nella provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca.

Art. 33

Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme del presente decreto da parte delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel reclutamento del personale deve essere riservata, in base al fabbisogno di personale occorrente per l'espletamento dei compiti di istituto, una aliquota di posti per candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta dal possesso dell'attestato previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

Nelle corrispondenti prove selettive viene applicata la disposizione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. Gli arruolati a norma del comma 1 vengono destinati nei comandi e uffici della provincia di Bolzano o in quelli aventi competenza regionale e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenze di servizio.

Ove non venga coperta l'aliquota di cui al comma 1, per il personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano debbono essere organizzati corsi di preparazione linguistica alle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di cui al comma 1.

Il Ministero dell'interno seguirà la direttiva politica di mantenere in provincia di Bolzano i cittadini dei diversi gruppi linguistici della provincia che entrarono a far parte delle forze dell'ordine, fatte salve eventuali sanzioni disciplinari individuali che comportino il trasferimento.

Art. 34

Le società, le associazioni, i comitati fanno uso della lingua prescelta dai loro legali rappresentanti.

Art. 35

L'elenco telefonico degli utenti della provincia di Bolzano è redatto, a norma dell'art. 287 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1972, n. 156, distintamente in lingua italiana e in lingua tedesca e, comunque, in un unico volume. Nel testo in lingua tedesca sono inserite anche le indicazioni relative agli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici con sede in provincia di Trento e con competenza regionale.

Art. 36

Le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nella assistenza farmaceutica prevista dagli artt. 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833, distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.

La disposizione di cui al comma 1 viene applicata dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36 bis

Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per la l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, la commissione esaminatrice è composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.

Art. 37

L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto costituisce per il pubblico dipendente violazione dei doveri di ufficio perseguibile in via disciplinare, fatta salva, quando ne ricorrono le condizioni, l'applicazione dell'art. 328 del codice penale.

Art. 38

Tutte le traduzioni previste dal presente decreto sono esenti da bollo ed eseguite a cura e spese dell'ufficio. Esse recano la sottoscrizione del traduttore, la data e il timbro dell'ufficio.

In tutti i casi in cui il presente decreto prevede che siano fatte traduzioni o redazioni in lingua italiana o tedesca devono restare invariati i nomi delle persone.

Art. 39

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le norme di cui agli artt. 8 e 9 avranno effetto dal giorno successivo a quello dell'insediamento della sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, e nel capo IV del presente decreto entrano in vigore quattro anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.